

**SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
DELL’IMPIANTO SPORTIVO MOTORISTICO IN REGIONE COLLI (SVINCOLO  
AUTOSTRADALE). EX “PISTA DEGLI OLEANDRI”.**

Il Comune di Taggia, codice fiscale/partita IVA n., con sede in, in questo atto rappresentata da  
....., nato a ....., il  
....., domiciliato per la carica in Taggia presso il Palazzo Civico, il quale sottoscrive il  
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di ....., tale nominato in forza del provvedimento  
del/della Sindaco/a in data , ENTE CONCEDENTE

ed

il/la CONCESSIONARIO/A .....

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO  
SEGUE**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

L’Ente Concedente assegna in concessione a ..... l’immobile di proprietà comunale sito in via Periane, località Colli – ex pista degli Oleandri, così come meglio descritto nella planimetria allegata alla presente concessione, nella lettera invito, documenti tutti che il concessionario dichiara di ben conoscere.

L’immobile è concesso a corpo e non a misura, pertanto non potrà esservi luogo ad azione di lesione, né per aumento né per diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nell’indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso.

L’Ente Concedente è esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile e da alcun risarcimento qualora il bene presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, fatta salva, ovviamente, la possibilità per il/la Concessionario/a, in tali casi, di recedere dal rapporto senza preavviso.

Si precisa che:

- è ammessa l’attività accessoria e non prevalente alle preesistenti e legittime, l’attività di ristorazione e di somministrazione purché venga svolta all’interno di edifici legittimamente realizzati e nelle relative aree di pertinenza predefinita ovvero dell’area allo scopo specificamente

richiesta in concessione ;

- non è consentita la realizzazione di nuovi volumi edificati o di interventi edilizi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;
- nelle aree di pertinenza e nelle aree specificamente concesse è ammessa, previo ottenimento di ogni necessaria autorizzazione da parte del concessionario, esclusivamente, la posa di elementi mobili di arredo e di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività autorizzabili (es. tavolini, ombrelloni, pedane, installazioni per la diffusione di immagini e di suoni, installazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni acustiche, etc ).

Ogni intervento necessario per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto dovrà essere realizzato a cura e spese del soggetto concessionario. A mero titolo esemplificativo si richiamano interventi di riqualificazione, demolizioni di eventuali opere non regolari da un punto di vista edilizio, aggiornamento catastale, realizzazione/sostituzione/separazione degli impianti, etc.

## ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto della presente Concessione salvo quanto infra precisato, è da utilizzare come impianto di sport motoristici e affini, con divieto generale di ogni diverso uso, anche se parziale, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione proprietaria, pena la decadenza di diritto della Concessione stessa per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente Concedente.

Per le aree adibite per esercizi pubblici di somministrazione sussiste l'obbligo di adozione di opportuni accorgimenti tecnici (ad esempio mitigazioni acustiche, interventi strutturali...) tali da garantire il rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno (limite di emissione, limite assoluto di immissione, valore di attenzione) da valutare nelle aree limitrofe ai locali ed i cui punti di controllo dovranno essere concordati di concerto con il Comune di Taggia.

Qualora nel corso dell'anno si verificassero più di due infrazioni alle norme in materia di immissioni sonore, l'attività del concessionario verrà sospesa per un mese; nel caso di più di tre infrazioni, il presente contratto decadrà di diritto.

I locali non potranno ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi. È, altresì, espressamente vietato depositare, presso i locali in oggetto, sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

Al fine di non pregiudicare stabilmente la destinazione pubblica del bene, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, ne dovrà essere garantita la pubblica fruizione, secondo le modalità che il Comune provvederà a comunicare all'occorrenza.

L'attività dovrà essere svolta con diligenza e professionalità ed i locali dovranno essere mantenuti in

condizioni di adeguato decoro.

### ARTICOLO 3 – CONSEGNA E RESPONSABILITÀ

L'immobile è consegnato al/alla Concessionario/a, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative pertinenze, diritti, servitù attive e passive (anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti).

Il/la Concessionario/a è costituito/a custode dell'immobile a lui/lei concesso e risponderà personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali dal/dalla Concessionario/a o da persone che lo/la stesso/a vi abbia immesso.

Il/la Concessionario/a solleva l'Ente Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti causati a se stesso/a o a terzi/e - derivanti da fatto doloso o colposo proprio o di terzi/e o in conseguenza di negligenza - che non siano imputabili direttamente all'Ente Concedente.

Il/la Concessionario/a si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, improntando la propria attività a condizioni di massima sicurezza ed attuando tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica, obbligandosi al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi ed ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica.

Il/la Concessionario/a terrà l'Ente Concedente indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possano derivare al Comune da parte di terzi/e, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

### ARTICOLO 4 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni quindici con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e contestuale consegna dei locali.

E' escluso il rinnovo tacito. A fronte di richiesta scritta da parte del/della Concessionario/a, da inoltrarsi all'Ente Concedente almeno 12 mesi prima della scadenza naturale del rapporto, l'Ente Concedente procederà al rinnovo nel caso in cui, durante il primo periodo, non siano stati contestati nei confronti del/della Concessionario/a inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Concessione.

Alla scadenza del secondo periodo, quale ne sia la durata,, la Concessione si intenderà cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte dell'Ente Concedente, con l'obbligo del/della Concessionario/a di riconsegna del bene medesimo libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo, previo sopralluogo e contestuale redazione - in duplice copia ed in

contraddittorio delle parti - di Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Si precisa che, alla scadenza naturale o anticipata del rapporto, data la natura concessoria dello stesso, non verrà riconosciuta l'eventuale indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978.

Il/la Concessionario/a ha la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto con un preavviso di almeno sei mesi presentando istanza scritta (a mezzo Raccomandata A/R o pec) indirizzata al Settore Patrimonio del Comune di Taggia, via San Francesco 441 – 18018.

#### ARTICOLO 5 - CANONE

Il/la Concessionario/a verserà al Comune di Taggia un canone annuo di Euro \_\_\_\_\_, in rate trimestrali anticipate – da pagare entro e non oltre il ventesimo giorno del primo mese di competenza - oltre al rimborso delle spese per eventuali oneri accessori e per quant'altro a carico del/della Concessionario/a in base alle norme vigenti ed alle consuetudini.

Le parti si danno reciprocamente atto che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo degli interventi necessari per rendere il bene idoneo all'uso convenuto e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo degli interventi che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale del lotto effettuata dal competente Servizio Patrimonio ed in relazione al rialzo offerto in sede di gara.

Quanto dovuto dal/dalla Concessionario/a dovrà essere pagato mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione all'uopo incaricata.

Salvo diversa e motivata indicazione del Comune, il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale e sarà dovuto il pagamento dell'interesse legale per ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla data di scadenza di ciascuna rata.

Il canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

In caso di revoca o decadenza della Concessione, l'Amministrazione Comunale tratterrà per intero il canone relativo al trimestre in corso.

In caso di recesso anticipato del/della Concessionario/a, il canone è dovuto per l'intero periodo di preavviso di cui al precedente Art. 4.

#### ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE ED ONERI

Sono a carico del/della Concessionario/a le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di

adeguamento tecnico/igienico/sanitario dei locali e degli impianti presenti nell'immobile oggetto del presente atto, la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, senza che l'aggiudicazione e la Concessione costituiscano impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Taggia o di altri Enti Pubblici.

E' interamente a carico del concessionario, ove necessario, l'adeguamento degli spazi a conformità edilizia, comprese le opere edilizie strettamente necessarie per la riconduzione dei luoghi allo stato legittimato e le relative pratiche edilizie ove occorrenti.

La progettazione e la realizzazione nonché ogni onere ulteriore, relativo alle modifiche, migliorie e adeguamenti proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta, sono integralmente a suo carico e costituiscono obbligo contrattuale a tutti gli effetti.

L'esatto adempimento di tutto quanto proposto in sede di offerta costituiscono presupposto della relativa aggiudicazione cui il concessionario si è obbligato, determinando in caso di impossibilità/non volontà alla loro realizzazione, la risoluzione in danno dell'offerente aggiudicatario con conseguente escussione della garanzia prestata.

Nessuna motivazione potrà essere opposta in tal senso al Comune di Taggia, né derivante da elementi e/o soggetti terzi né da inadempienze del contraente.

Tra gli oneri posti a carico del/della Concessionario/a si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, eventuale accatastamento, gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il/la Concessionario/a si impegna a produrre le certificazioni relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato/a.

Tutti gli interventi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere effettuati a cura e spese del/della Concessionario/a, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte degli Uffici Tecnici Comunali, senza che il/la Concessionario/a possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune, nemmeno al termine del rapporto.

A tale fine il/la Concessionario/a dovrà, fin da subito, richiedere al Servizio Patrimonio il nulla osta alla presentazione della pratica edilizia ed, in seguito, comunicare gli estremi della pratica edilizia depositata presso i competenti uffici del Comune.

Ad ultimazione delle opere avrà l'obbligo di fornire al Servizio Patrimonio copia di tutte le certificazioni, le dichiarazioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni ed i collaudi in merito alle stesse, previsti per legge ai fini dell'agibilità, sicurezza dell'immobile e variazione catastale.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il/la Concessionario/a dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

In caso di presenza di amianto nell'immobile oggetto di concessione, il/la concessionario/a dovrà, altresì, ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

Le parti danno atto che gli obblighi previsti in relazione agli interventi necessari per rendere il bene idoneo all'uso convenuto non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato al Comune non sia ammalorato.

Le parti si danno reciprocamente atto che la spesa per l'esecuzione di ogni intervento necessario per rendere il bene idoneo all'uso convenuto sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna del lotto al Comune alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo degli interventi eseguiti.

#### ARTICOLO 7 – SPESE

Oltre a quanto previsto all'art. 6 in relazione agli impianti, sono a carico del/della Concessionario/a le spese relative alla posa dei contatori, all'allacciamento delle utenze, oltre alle spese relative al consumo di energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, acqua, gas, telefono, pulizia, spese ripetibili relative all'uso dei servizi comuni (se presenti), oneri raccolta/smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri presenti e futuri inerenti alla conduzione dei locali ed all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Il pagamento di dette spese sarà effettuato mediante contratto di utenza diretto.

E' comunque in ogni caso a carico del/della Concessionario/a l'eventuale installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione di misuratori.

#### ARTICOLO 8 - OPERE, ADDIZIONI E MIGLIORIE

Non potranno essere realizzate opere, né essere apportate modifiche, innovazioni, addizioni,

migliorie o trasformazioni all'immobile (ad eccezione di quelle oggetto di aggiudicazione in sede di gara) ed agli impianti da parte del/della Concessionario/a, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Il Comune si riserva la facoltà di far rimuovere al/alla Concessionario/a eventuali opere non autorizzate, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità di sorta.

In ogni caso, ogni opera, addizione e miglioria realizzata sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte del Comune, nemmeno al termine del rapporto, alcun riconoscimento di indennità, indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 9 - RIPARAZIONI E RESTAURI

L'Ente Concedente potrà, in ogni tempo, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del/della Concessionario/a, indipendentemente dalla durata dei lavori, rinunciando, il/la Concessionario/a, al disposto dell'art. 1584 c.c.

#### ARTICOLO 10 - VINCOLI

Il/la Concessionario/a dovrà rispettare tutti i vincoli, le prescrizioni e le condizioni che verranno eventualmente apposti sui beni e garantire la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune di Taggia.

#### ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI

Il concessionario è tenuto a stipulare:

- polizza assicurativa RCT a copertura dei danni a terzi con massimale non inferiore ad euro ..... (se sono presenti dipendenti /collaboratori, la polizza sarà comprensiva di copertura RCO con massimale per sinistro non inferiore a euro ..... e con il limite non inferiore a euro ..... per ciascun prestatore infortunato)
- Polizza rischio locativo per i danni arrecati al bene. La somma assicurata non potrà essere inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile al momento della stipula della concessione.

La polizza RCT/RCO dovrà espressamente annoverare il Comune di Taggia come "Assicurato

addizionale”.

Entrambe le polizze dovranno contenere la seguente clausola di vincolo:

*La Società si impegna:*

*i. a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Comune di Taggia;*

*ii. a al Comune di Taggia mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email) l'eventuale mancato pagamento del premio annuo o di regolazione; nei 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune si riserva di proporre alla Società il proprio subentro nella contraenza delle polizze.*

*Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della Società di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Comune di Taggia, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.*

Il/la Concessionario/a, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di Concessione, dovrà consegnare al Servizio Patrimonio copia delle Polizze (il cui testo dovrà essere previamente assentito dai predetti Uffici), unitamente alla quietanza del pagamento del premio, e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.

## ARTICOLO 12 - GARANZIE

A garanzia del pagamento del canone e dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla Concessione, l'Ente Concedente tratterrà la cauzione definitiva infruttifera prestata, in deroga all'art. 11 della legge n. 392/1978.

In caso di mancato pagamento di una rata trimestrale del canone o in caso di inadempienze contrattuali, il Comune potrà trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare delle mensilità dovute. L'Ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione anche l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

E' fatto divieto alle parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto. Detto deposito cauzionale dovrà essere restituito al/alla Concessionario/a al termine – naturale o anticipato - della concessione previa verifica dello stato manutentivo in cui viene riconsegnato l'immobile e dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di concessione.

## ARTICOLO 13 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE, SUCCESSIONE

È vietata la cessione, totale o parziale, della Concessione dell'immobile ad altri/e senza l'assenso

scritto del Comune, pena la decadenza dalla Concessione stessa.

In ogni caso, può essere disposto il subentro di un/una nuovo/a concessionario/a o sub-concessionario/a in caso di morte del/della Concessionario/a o nel caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda, fusione e trasformazione dell'azienda. La richiesta di subentro è presentata entro 10 giorni dall'evento che ne è causa dal/dalla Concessionario/a (o suoi/sue eredi) e dall'interessato/a al subentro. Il/la subentrante – che deve essere in possesso dei requisiti prescritti in sede di gara, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà - è obbligato/a nei modi e nei termini del/della primo/a Concessionario/a.

In caso di situazione di morosità in capo al/alla cedente o di altri inadempimenti alla presente concessione, il Comune potrà agire in solido nei confronti sia del cedente che del cessionario.

#### ARTICOLO 14 – MOROSITÀ

Il mancato pagamento di due rate trimestrali del canone, anche non consecutive, costituisce motivo di decadenza della Concessione per grave inadempimento e dà luogo alla automatica costituzione in mora del/della Concessionario/a anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

#### ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI

I/le Funzionari/Funzionarie del Comune di Taggia muniti/e di tesserino di riconoscimento, potranno accedere in qualsiasi momento all'immobile dato in Concessione per procedere ad ispezioni e accertamenti, nonché alla richiesta di documentazione, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni normative e delle finalità della Concessione.

#### ARTICOLO 16 - REVOCA E DECADENZA

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso di almeno sei mesi, sospendere o modificare la Concessione, senza obbligo di indennizzo, per preminenti motivi di interesse pubblico ed in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi tutti posti a carico del/della Concessionario/a, il Comune di Taggia potrà pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

#### ARTICOLO 17 – ESTINZIONE

La naturale scadenza del termine, la morte del/della Concessionario/a persona fisica (eccezione fatta per quanto disposto dal precedente art. 13), lo scioglimento della persona giuridica concessionaria, la perdita della capacità giuridica del/della Concessionario/a, l'insorgere di cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, il venir meno del bene immobile oggetto di Concessione, la sopravvenuta dichiarazione di inagibilità permanente da parte delle competenti Autorità (indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine), il ricorrere di cause di revoca o decadenza, nonché la rinuncia anticipata del/della Concessionario/a determinano l'estinzione del rapporto di Concessione. Senza che nulla sia dovuto dal Comune di Taggia a titolo di compensi, risarcimenti, indennità; è, altresì, escluso ogni diritto del/della Concessionario/a a rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.

#### ARTICOLO 18 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Al termine naturale o anticipato della Concessione, il bene dovrà essere riconsegnato al Comune, libero da persone e cose ed in buono stato manutentivo d'uso, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti realizzati, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Taggia a titolo di compensi, risarcimenti, indennità; è, altresì, escluso ogni diritto del/della Concessionario/a a rivendicazioni per altri locali di proprietà comunale.

Dovrà essere all'uopo redatto, in duplice copia ed in contraddittorio delle parti, apposito Verbale di riconsegna attestante lo stato di consistenza del bene.

Ogni danno accertato comporta per il/la Concessionario/a l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile a scadenza naturale o anticipata della presente Concessione, il/la Concessionario/a dovrà corrispondere un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima (cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo restando il diritto del Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

In detto periodo rimarranno in vigore le condizioni della Concessione scaduta.

#### ARTICOLO 19 - SPESE D'ATTO

Le spese connesse alla stipulazione della presente Concessione, alla registrazione e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del/della Concessionario/a.

#### ARTICOLO 20 - ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente atto, il/la Concessionario/a elegge il proprio domicilio presso:

.....  
.....  
**ARTICOLO 21 - MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE**

Ogni modifica alla presente Concessione (all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti) dovrà essere formulata, pena la sua inefficacia, in forma scritta.

Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Taggia non costituiranno, in alcun caso, modifiche.

**ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente atto è competente il Foro di Imperia.

**FIRME DELLE PARTI  
PER IL COMUNE DI TAGGIA**

.....

IL/LA

CONCESSIONARIO/A

.....

Il/la Concessionario/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente Atto di Concessione ed in particolare:

- l'art. 1 – Oggetto
- l'art. 2 – Destinazione dell'immobile
- l'art. 4 – Durata
- l'art. 8 – Opere, addizioni e migliorie
- l'art. 9 – Riparazioni e restauri
- l'art. 12 – Garanzie
- l'art. 13 – Cessione, sub-concessione, successione
- l'art. 14 – Morosità
- l'art. 16 – Revoca e decadenza
- l'art. 22 – Foro competente

Taggia, .....

IL/LA CONCESSIONARIO/A

.....